



COMUNE DI ANDORA

PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE

ARTICOLO 1 – TIPOLOGIE DELLE SAGRE CONSENTITE SU AREA PUBBLICA

1. L'occupazione di area pubblica finalizzata allo svolgimento di una "sagra" è consentita ad associazioni, enti, comitati, senza scopo di lucro regolarmente costituiti con atto pubblico, ovvero con scrittura privata autenticata o registrata.

2. Affinché l'Ufficio responsabile possa autorizzare lo svolgimento della manifestazione e consentire contemporaneamente l'occupazione del suolo pubblico è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:

- la sagra deve avere come motivo trainante dell'evento la promozione di un piatto tipico ligure che negli anni deve rimanere fisso;
- i promotori della sagra devono aver sottoscritto, ogni anno, con l'amministrazione e le associazioni di categoria un documento di autolimitazione nella somministrazione dei cibi, relativamente al numero massimo di tipologie di portate da preparare;
- la sagra deve avere una durata massima di due giorni non ripetibili nel corso del periodo 10 luglio ed il 31 agosto;
- nel periodo in cui si svolge la sagra non può ricadere più di un giorno festivo.
- in caso di maltempo può essere rinviata al giorno immediatamente successivo.

3. Nel periodo compreso fra il 10 luglio ed il 31 agosto e la settimana precedente e successiva alla Pasqua l'Ufficio non rilascia nuove autorizzazioni per lo svolgimento delle sagre ed a quelle ricorrenti non è consentito modificare il periodo di svolgimento e la durata.

4. Entro la fine dell'anno solare di svolgimento della sagra, il comitato, ente o associazione organizzatori debbono presentare all'Ufficio commercio i bilanci e dimostrare la destinazione dei proventi della sagra stessa.

ARTICOLO 2 – DEROGHE

1. Nel periodo compreso fra il 10 luglio ed il 31 agosto, in deroga a quanto previsto nell'articolo precedente, è consentita, per le sole sagre già autorizzate nel tempo per un periodo superiore a 2 giorni, una durata massima di quattro giorni esclusivamente qualora la manifestazione gastronomica sia accompagnata da almeno due giorni di pubblico spettacolo ad ingresso gratuito di grande richiamo turistico e di notevole impegno economico.

2. Negli altri periodi dell'anno, è consentita una durata di quattro giorni a condizione che la manifestazione gastronomica sia accompagnata da almeno due giorni di pubblico spettacolo di grande richiamo turistico e di notevole impegno economico. In caso di maltempo è consentito un recupero in un periodo successivo.

ARTICOLO 3 – ORARI

1. L'orario di svolgimento delle sagre è determinato come segue:

orario estivo (dal 10 luglio al 31 agosto)

- inizio ore 18.00
- termine ore 02.00

orario invernale: da dichiarare nella richiesta.

ARTICOLO 4 – CALENDARIO

1. Le associazioni, enti, comitati, di cui all'art. 1, comma 1, del presente Regolamento, entro il **30 novembre** di ciascun anno presentano la domanda di ammissione al calendario.

2. Le Associazioni, enti, comitati, etc, che intendono usufruire della deroga prevista all'art. 2 e, quindi, organizzare un pubblico spettacolo, ne presentano il programma di massima entro il 30 marzo. Il programma dettagliato deve essere comunque presentato 30 giorni prima dell'inizio della sagra.

3. Il calendario delle sagre e la relativa durata sono approvati annualmente dalla Giunta Comunale entro il 30 aprile di ciascun anno solare.

4. In deroga al comma precedente, per le sagre organizzate al di fuori del periodo 15 giugno – 31 agosto è sufficiente presentare la domanda almeno 30 giorni prima dell'inizio della sagra.

ARTICOLO 5 – ONERI A CARICO DEGLI ORGANIZZATORI

1. L'organizzazione della sagra è interamente ed esclusivamente a carico degli organizzatori.

2. Per le sagre che si svolgono su aree pubbliche è richiesto agli organizzatori un deposito cauzionale o una polizza fideiussoria di un importo pari a £. 1.000.000 o una forma assicurativa che copra fino ad 1.000.000 di danno nei confronti dei beni comunali.

3. La pulizia dell'area della sagra è interamente a carico degli organizzatori. Il Comune può, su accordo fra le parti, farsi carico della pulizia previo versamento di un importo pari a £. 200.000 giornaliero. Resta a carico dell'Amministrazione la fornitura di idonei contenitori per lo smaltimento dei rifiuti.

4. Al fine di verificare se la pulizia sia stata correttamente effettuata, la prima mattina della sagra personale dell'U.T.C. fa un sopralluogo congiunto con personale dell'organizzazione al fine di verificare lo stato dei luoghi. Il sopralluogo è ripetuto la mattina immediatamente successiva all'ultima serata di sagra al fine di verificare se la pulizia sia stata correttamente effettuata e che non vi siano danni alle strutture e beni comunali.

5. Nel caso in cui si constata la carenza di pulizia o piccoli danni immediatamente quantificabili, la cifra corrispondente viene automaticamente trattenuta dal deposito cauzionale a cura dell'Ufficio commercio.

6. E' sempre necessaria la stipula di una idonea polizza RC con massimale di almeno 1.000.000.000 per i danni causati alle strutture comunali ed a terzi presenti alla sagra.

7. E' parimenti richiesto sempre il rimborso delle spese di gas ed acqua consumati. Le letture verranno effettuate direttamente dalle Società che gestiscono i relativi servizi.

ARTICOLO 6 – DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

1. In applicazione all'art. 19 della Legge 241/1990 è consentito presentare al Comune anziché la richiesta di autorizzazione per la somministrazione temporanea una dichiarazione di inizio attività secondo la modulistica predisposta dall'Ufficio.

2. La dichiarazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- dati anagrafici completi del dichiarante
- codice fiscale
- indicazione dell'attività dichiarata (somministrazione temporanea, pubblico spettacolo, occupazione suolo pubblico)
- iscrizione al Rec per la somministrazione di alimenti e bevande
- durata della manifestazione e giorni di svolgimento
- estremi dell'autorizzazione sanitaria
- estremi del nulla osta SIAE
- osservanza della normativa di sicurezza ed agibilità dei locali e delle strutture
- estremi del pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico.

3. Entro 60 giorni l'Ufficio verifica ed acquisisce la seguente documentazione:

- certificazione di conformità degli impianti elettrici e del gas
- dichiarazione presentata da un tecnico abilitato di agibilità e corretto montaggio delle strutture
- bollettino di pagamento del canone di occupazione suolo pubblico
- autorizzazione sanitaria.

4. La dichiarazione deve essere presentata all'Ufficio commercio prima della data prevista per la manifestazione.

5. Sarà cura dell'Ufficio stesso verificare, inoltre, la correttezza dei dati e la veridicità delle dichiarazioni contenute nella comunicazione.

6. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni si applica l'art. 21 della legge n. 241/1990.

ARTICOLO 7 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Solo per l'anno in corso è consentito agli interessati, in luogo della dichiarazione di inizio attività presentare domanda per ottenere le necessarie autorizzazioni.

2. In tale ipotesi le domande debbono essere presentate almeno trenta giorni prima della sagra.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione.

SOMMMARIO

ARTICOLO 1 – TIPOLOGIE DELLE SAGRE CONSENTITE SU AREA PUBBLICA	1
ARTICOLO 2 – DEROGHE	1
ARTICOLO 3 – ORARI	2
ARTICOLO 4 – CALENDARIO.....	2
ARTICOLO 5 – ONERI A CARICO DEGLI ORGANIZZATORI	2
ARTICOLO 6 – DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'	3
ARTICOLO 7 – NORME TRANSITORIE E FINALI.....	4